



## **DETERMINAZIONE N. 185 del 17/03/2025**

**OGGETTO:** AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DA ATTUARE NELL'AMBITO DELLE UNITA' DI OFFERTA SOCIALE "CENTRI ESTIVI", ATTIVI NELL'ESTATE 2025, A FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA' CHE, NELL'A.S. 2024/2025, ABBIANO FREQUENTATO LA SCUOLA MATERNA, LA SCUOLA PRIMARIA O LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO - ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SS. MM. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. LOTTO: 0050AD2025 - COD. UNIVOCO: PCP-20250311-10039 - CIG: B5FEF9BBE6

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto comunale, il Regolamento comunale di contabilità, e il P.E.G. per l'anno in corso,

DATO ATTO che nei riguardi del presente atto viene espresso il proprio parere positivo in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza di cui al vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione.

### **PREMESSO**

CHE:

- il Comune di Chiari (BS) è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi alla persona;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo "TUEL") "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. [...] 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

RICHIAMATI:

- l'art 8 dello Statuto del Comune di Chiari, che prevede che il Comune "concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali con particolare riguardo [...] alla promozione culturale [...], alla sicurezza sociale [...], alle attività sportive ed all'impiego del tempo libero, [...] promuove e favorisce in ogni settore la cooperazione e l'associazionismo";
- le linee programmatiche delle azioni di governo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27/2024, nelle quali è previsto lo stimolo all'offerta di Centri Ricreativi Educativi estivi;

RILEVATO CHE l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.

RICHIAMATI:

- l'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo "CTS"), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento;
- in particolare, l'art. 55, terzo comma, che prevede che "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti [...]";
- inoltre, il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di

co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

RILEVATO, ancora, che

\* questo ente, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione di interventi da attuare nell'ambito delle unità di offerta sociale “Centri Estivi”, attivi nell'estate 2025, a favore di bambini e ragazzi con disabilità che, nell'a.s. 2024/2025, abbiano frequentato la scuola materna, la scuola primaria o la scuola secondaria di I e II grado, per le ragioni meglio descritte nel documento preliminare alla coprogettazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 10/03/2025 [Allegato n. 1];

\* la finalità dell'ente è quella di attivare un nuovo “approccio” nelle politiche sociali pubbliche avvalendosi delle possibilità fornite dall'art. 5 CTS lettere d), f), e i) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale insite negli interventi suddetti, che incarnano a pieno titolo un interesse generale e collettivo della comunità di Chiari. In particolare, le finalità di tale co-progettazione sono le seguenti:

- favorire la creazione di ambienti veramente inclusivi e, quindi, effettivamente aperti all'accoglienza di bambini e ragazzi con disabilità, anche in vista del generale benessere e della crescita umana dei cittadini e delle cittadine, e di promozione del benessere dei minori, attivando esperienze concrete che possano favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze;
- sviluppare progetti che, attraverso iniziative ed attività, lavorino sull'accessibilità da parte delle persone con disabilità in generale;

PRESO ATTO, in proposito, che

- la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, secondo quanto argomentato nella sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 2020, n. 131, in ordine alle forme e modalità di attivazione della c.d. “Amministrazione condivisa”, previste e disciplinate dal Titolo VII del CTS;

CONSIDERATO che occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia e, segnatamente, in ordine:

- a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
- b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

RICHIAMATO l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023 (in avanti anche solo “Codice dei contratti pubblici - CCP”);

DATO ATTO che, al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo Ente intende mettere a disposizione dei futuri partner le seguenti risorse economiche e strumentali, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.:

- collaborazione del personale dell'ufficio servizi sociali e dell'ufficio politiche giovanili;
- contributo comunale complessivo massimo a disposizione di € 12.000,00 (dodicimila/00). Il contributo che sarà effettivamente erogato verrà stabilito in sede di co-progettazione e, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello complessivo previsto;

SOTTOLINEATO che il comune di Chiari provvederà ad erogare il contributo pubblico diretto per sostegno alle attività nella misura in cui verrà definito nel piano economico finanziario esito della coprogettazione e che il relativo impegno verrà assunto nella fase di approvazione della convenzione con l'ente/i attuatore/i del progetto;

CONSIDERATO che la proposta progettuale dovrà contenere un piano economico finanziario che non si limiti alla puntuale finalizzazione delle risorse pubbliche ma che declini risorse proprie dedicate all'ambito di intervento oggetto di co-progettazione evidenziandolo nel progetto;

PRECISATO che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, in applicazione di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 375 del 25 maggio 2021;

DATO ATTO CHE:

- sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione e, segnatamente, tenuto conto delle Linee Guida di ANAC;
- con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 sono state approvate le Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 del CTS (in avanti anche solo “Linee Guida”).

**RICHIAMATI:**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, approvate con DM n. 72 del 31 marzo 2021;
- le Linee guida n. 17 di ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 382/2022 nel punto 2.1 delle stesse in merito all'estraneità della fattispecie di cui al presente atto all'applicazione del Codice dei contratti e nel punto 2.3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- l'art. 6 del d.lgs n. 36/2023;
- il regolamento per la concessione di contributi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2014;

**RILEVATI**, in merito alla presente procedura di co-progettazione, i seguenti dati:

- - LOTTO: 0050AD2025
- - COD. UNIVOCO: PCP-20250311-10039
- - CIG: B5FEF9BBE6

**DATO ATTO CHE** il proponente il presente provvedimento, in relazione ai contenuti dispositivi del presente atto ed in adempimento del combinato disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non si trova in situazione soggettiva da cui derivi la sussistenza di un conflitto di interessi attuale né in una situazione soggettiva che costituisca presupposto concreto al compiuto realizzarsi di una situazione di conflitto di interessi;

**DETERMINA**

1) Di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il procedimento finalizzato all'indizione di procedura comparativa ad evidenza pubblica per la co-progettazione degli interventi e delle attività meglio indicate in premessa e nell'allegato Documento preliminare [Allegato n. 1], da intendersi quale documento tecnico di riferimento per le proposte progettuali richieste agli ETS interessati a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica;

2) di approvare i seguenti atti, i cui schemi sono allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali:  
a) Avviso pubblico - Istruttoria pubblica per l'affidamento in co-progettazione degli interventi da attuare nell'ambito delle unità di offerta sociale "Centri Estivi", attivi nell'estate 2025, a favore di bambini e ragazzi con disabilità che, nell'a.s. 2024/2025, abbiano frequentato la scuola materna, la scuola primaria o la scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. [Allegato A];  
b) modello di domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica [Allegato B];  
c) schema di convenzione [Allegato C];

3) di stabilire la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio informatico dell'Ente;

4) di nominare RUP la Responsabile dei servizi sociali, Dott.ssa Elisa Capra;

5) di pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Allegati:

N. \_\_\_\_ Oggetto: \_\_\_\_ (Inserire descrizione) \_\_\_\_\_

Tipo	Descrizione capitolo	Capitolo	Importo	Impegno	Anno	Data	Fornitore	CIG	Descrizione impegno/Accertamento

Il Dirigente  
Lorenzo Cattoni